



**LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PALESTRA -CENTRO FITNESS**

Tra:  
Società [redacted]  
iscrittione al Registro delle Imprese di Firenze numero [redacted]  
legalmente rappresentata dalle sigg.re [redacted]  
residente a [redacted]

[redacted]

**OGGETTO DELLA LOCAZIONE**

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede in locazione alla Condittrice, che l'accetta, quanto segue:

Compendio immobiliare a destinazione produttiva posto in Vinci, località Sovigliana, attestante la pubblica via Leonardo da Vinci ed avente accesso pedonale e carrabile dalla stessa dal civico 305-307, precisamente costituito da ampio fabbricato elevato su due piani fuori terra, piano seminterrato sottostante ed ampio resede circostante l'edificio su tutti e quattro i lati in parte finito a bitume e perfettamente carrabile ed in parte destinato a giardino.

Il complesso immobiliare è dotato di recinzione in rete metallica su tutti i lati con ampio cancello carrabile attestato la citata pubblica via.

Costituisce, altresì, oggetto del presente contratto di locazione un appezzamento di terreno limitrofo al complesso industriale sopra descritto, della superficie catastale pari a mq. 1479, in quanto funzionale alle attività della Condittrice.

Non sarà oggetto di locazione una porzione del piano seminterrato che rimarrà nella disponibilità ed uso della proprietà già fisicamente delimitata e separata dal resto del piano a mezzo di pareti in cartongesso.

All'Ufficio del Territorio di Firenze il bene trova giusta rappresentazione nel Comune di Vinci, foglio di mappa 52 dalle seguenti p.lle:

- particella 1503 subalterno 500 unito alla p.lla particella 1502, subalterno 502, piani seminterrato-terra-primo, categoria D/7; rendita Euro 18.306,00 per il fabbricato produttivo;
- particella 1503 subalterno 501, piani seminterrato-terra-primo, categoria A/2, classe 6, vani 6,5, rendita euro





788,89, per l'abitazione del custode;

particella 1502 subalterno 501, bene comune non censibile per il piazzale e resede esterni di pertinenza;

foglio di mappa 51, particella 580, seminativo arborato, 13 are e 78 ca, reddito dominicale 10,32, reddito agrario 5,34 e particella 582, canneto, 01 are e 01ca, reddito dominicale 0,52, reddito agrario 0,26, per l'appezzamento di terreno.

A maggior chiarimento per entrambe le parti si allegano al presente contratto sotto la lettera "A", copia delle planimetrie catastali ed estratto di mappa, ove le porzioni cedute in locazione risultano contornate in colore giallo, mentre quella rimasta in dotazione della società proprietaria risulta contornata in rosso.

Ai sensi dell'art. 6 del DL 4 giugno 2013 n. 63 la Condittrice da atto di avere ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione di prestazione energetica dell'edificio locato. Ai fini della sua validità, al presente contratto vengono allegati sotto la lettera "B" e "C" gli Attestati di Prestazione Energetica riferiti alle due unità immobiliari ove le stesse risultano in classe energetica "F" e "G" predisposti, redatti e rilasciati dal geometra Fabio Papa.

## ART. 2

### DURATA DELLA LOCAZIONE

Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 (sei), ai sensi dell'art. 27 della Legge 27.07.1978 n. 392, con decorrenza a partire dal 01 Aprile 2016 con scadenza al 31.03.2022, rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta da comunicare all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Al termine della locazione i locali dovranno essere restituiti liberi da persone e cose a cura e spese della Condittrice, salvo diverso accordo che eventualmente verrà raggiunto tra le parti.

Ai sensi dell'art. 27 comma 7 della legge 392/78, la Condittrice potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dando avviso alla Locatrice, mediante lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Fin d'ora la Locatrice dichiara espressamente di rinunciare ad esercitare il diritto di recesso ex art. 29 L. 392/78 alla prima scadenza contrattuale.

## ART. 3

### CANONE

Il canone di locazione annuo è così pattuito e concordato:

Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA se dovuta, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN [REDACTED]. Tuttavia la Locatrice, al fine di agevolare l'attività professionale della Condittrice nella sua fase iniziale, nel comune intento di rendere duraturo e non eccessivamente oneroso il rapporto di locazione *de quo*, e tenuto conto dei lavori di adeguamento che la Condittrice dovrà eseguire a propria cura e spese nell'immobile locato, descritti nel successivo articolo n° 8),



acconsente a che il suddetto canone annuo venga raggiunto solo a partire dal 01.04.2017. Pertanto dodici mesi, il canone annuo è stabilito in complessivi euro 36.000,00 (trentaseimila/00) da corrispondergli il locatore secondo le seguenti modalità:

- per i primi sei mesi di locazione, e cioè fino al 30.09.2016, in rate mensili anticipate di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. se dovuta, da pagare il giorno 10 (dieci) di ciascun mese;

- per i successivi sei mesi e cioè dal 01.10.2016 al 31.03.2017, in rate mensili anticipate di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre I.V.A. se dovuta, da pagare entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese.

La conduttrice non potrà in alcun modo sospendere o ritardare il pagamento anche in parte del canone di locazione alle singole scadenze e non potrà opporre alcuna eccezione per sospendere o rifiutare lo stesso; pertanto, indipendentemente da eventuali contestazioni e/o eccezioni, la stessa sarà tenuta al pagamento tempestivo alla scadenza di ciascun canone mensile altrimenti, ad ogni effetto di legge, sarà automaticamente in mora. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza di anche una sola rata di canone, ovvero di un canone accessorio, per un importo complessivo in ragione di anno pari ad una mensilità di canone, la parte locatrice avrà diritto di chiedere la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c., oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

In tutti i casi il ritardato pagamento dei canoni sarà gravato degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/02, s

#### ART. 4

#### AGGIORNAMENTO ISTAT

A decorrere dall'inizio del secondo anno di durata della locazione, e per ciascun anno successivo, il canone sarà aggiornato annualmente in ragione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT nell'anno precedente e pubblicato sulla G.U.

#### Art. 5

#### DESTINAZIONE ED USO DELLA COSA LOCATA

L'immobile viene concesso in locazione per l'esercizio da parte della Conduttrice per l'attività di "palestra centro fitness" e più in generale per le attività di cui all'oggetto sociale della Conduttrice purché compatibili e conformi alla destinazione produttiva dell'immobile, ivi compresa la possibilità di stabilire un punto ristoro/bar quest'ultimo utilizzo limitato ai soli soci dell'attività. Tali attività dovranno essere iniziate dalla Conduttrice previo ottenimento delle necessarie Autorizzazioni Amministrative e/o completamento delle Pratiche Amministrative idonee a consentirne l'esercizio e dovranno essere esercitate nel pieno rispetto ed osservanza delle normative vigenti e sopravvenute, dei regolamenti e prescrizioni amministrative.

Per quanto invece attiene all'appezzamento di terreno questo potrà essere destinato solo ad attività agricola in conformità al vigente Regolamento Urbanistico di Vinci.

La Conduttrice non potrà variare l'utilizzazione o la destinazione urbanistica dell'immobile, con la conseguenza che qualsiasi mutamento, anche parziale, di destinazione d'uso, così come l'esercizio dell'attività in violazione delle normative, darà diritto alla Locatrice di chiedere la risoluzione del Contratto di Locazione ai sensi dell'art.



1456 c.c. oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

La Condittrice s'impegna a far predisporre e predisporre le pratiche tecniche e amministrative per la realizzazione degli interventi ed opere descritti all'articolo n. 8) del presente Contratto, e conseguentemente far eseguire e realizzare gli stessi interventi ed opere, purché preventivamente regolarmente autorizzati dalle competenti amministrazioni e nel rispetto delle norme di legge, a propria cura e spese con esonero di qualsiasi onere e responsabilità a carico della Locatrice.

All'uopo la Condittrice sarà onerata, prima di compiere qualsiasi intervento a:

- a) nominare tecnico di fiducia per l'incarico di Direttore dei lavori per le opere da eseguire, con nomina da inviare al Comune di Vinci, in subentro del precedente professionista geometra Paolo Balducci, nella S.C.I.A. n° 37/2014 del 03.06.2014;
- b) fornire copia della documentazione amministrativa prodotta al Comune di Vinci direttamente al geometra Paolo Balducci, tecnico designato dalla Locatrice, necessaria alla esecuzione delle opere a completamento e/o modifica sullo stabile;
- c) produrre sempre al geometra Paolo Balducci, prima dell'inizio dei lavori, dichiarazioni delle ditte esecutrici e dei professionisti coinvolti circa il riconoscimento di esonero da qualsiasi onere e responsabilità della Locatrice;
- d) produrre copia al geometra Paolo Balducci, al termine dei lavori, di tutte le certificazioni di conformità rilasciate dalle ditte esecutrici, eventuali elaborati grafici di progetto raffiguranti lo stato finale del bene, nonché copia della attestazione di agibilità presentata presso il Comune di Vinci;
- e) produrre copia al geometra Paolo Balducci della SCIA presentata presso il S.U.A.P. del Comune di Vinci per l'inizio dell'attività della palestra.

La Condittrice si impegna, fintanto che non procurerà legittimamente l'agibilità dell'Immobile a non far uso, né direttamente né indirettamente dell'Immobile, né a consentire l'accesso e/o l'uso a terzi, ad eccezione che per l'esecuzione degli interventi di completamento previsti sino all'ottenimento dell'agibilità, restando essa unica ed esclusiva Committente e responsabile dei lavori stessi.

L'eventuale accertamento di esecuzione di opere in violazione di norme di legge o regolamentari, o l'esecuzione in difetto dei titoli abilitativi, causeranno la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento della Condittrice.

In ogni caso ed anche successivamente alla esecuzione delle predette opere, la Condittrice solleva la Locatrice da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad essa ed a terzi, dovuti da incendi, scoppi, esalazioni di gas e comunque derivanti da un fatto doloso o colposo della Condittrice stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell'uso e nella manutenzione e cura sia dell'immobile concesso quanto degli impianti e strutture che lo dotano e risponderà illimitatamente ed in proprio dei danni arrecati anche oltre i limiti della copertura assicurativa appositamente predisposta, che il Conditto stipulerà con primaria compagnia assicurativa secondo le principali caratteristiche di polizza contenute al successivo articolo 12).

La Condittrice dichiara che l'Immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico



Agente  
territoriale  
della  
giustizia  
civile

e, quindi, di avere diritto all'indennità di avviamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 35, della Legge n. 392/1978.

#### ART. 6

#### SUBLOCAZIONE

Ai sensi dell'art. 36 legge 372/1978 la Conduttrice potrà sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione senza il consenso della locatrice, purché venga ceduta o locata, anche parzialmente l'azienda, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di cessione la stessa avverrà senza liberazione della Conduttrice, che resterà solidalmente responsabile nei confronti della Locatrice.

#### ART. 7

#### REGOLARITA' URBANISTICA DELLA COSA LOCATA

La Locatrice dichiara che l'Immobile è di sua proprietà e che è stato edificato nel rispetto delle norme urbanistiche, avendo ottenuto regolari permessi comunali abilitativi, fatto salve le precisazioni rese sullo stato di fatto attuale, come accettato dalla Conduttrice, al successivo articolo 8).

Circa la compatibilità della destinazione d'uso della cosa locata rispetto all'attività che vorrà svolgervi la Conduttrice, quest'ultima esonera la Locatrice da qualsiasi onere e responsabilità nel caso in cui il Comune di Vinci opponesse diniego all'esercizio in tutto, od in parte, di tale attività.

#### ART. 8

#### STATO DELL'IMMOBILE

La Conduttrice dichiara di aver adeguatamente verificato ed esaminato l'immobile, anche unitamente ai propri Tecnici e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, come descritto e rappresentato nel verbale di consegna dell'immobile, ivi compresa la documentazione fotografica a corredo, che le parti sottoscriveranno per visione ed accettazione in contestualità con la consegna delle chiavi.

La Conduttrice dà espressamente atto di aver conoscenza e di accettare che l'Immobile attualmente è privo dell'agibilità e di parte degli impianti e che il canone e trattamento economico complessivo è stato dalle Parti determinato e convenuto sul presupposto e nella condizione essenziale che la Conduttrice compia a proprio integrale carico tutte le spese ed interventi necessari al compimento delle opere, impianti e certificazioni per conseguire e far attestare validamente l'agibilità dell'Immobile, con rinuncia irrevocabile ed incondizionata a richiedere rimborsi e/o indennizzi alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di Locazione, intendendo di proprietà della Locatrice tutte le opere e/o impianti che hanno concorso con la loro realizzazione all'ottenimento della agibilità.

La Conduttrice si impegna, quindi, a realizzare a proprie spese e con definitiva rinuncia a rimborsi e/o indennizzi anche alla cessazione del Contratto di Locazione, tutte le opere, interventi, impianti, compreso quanto necessario per la Prevenzione incendi, spese tecniche e amministrative, necessarie, oppure da essa ritenute tali da eseguire sull'Immobile per le proprie esigenze, per esercitare nell'Immobile stesso le attività specificate al precedente

articolo 5).

Resteranno a carico della Locatrice esclusivamente i seguenti interventi:

- riparazione e restauro del cappotto esterno ove necessario;
- verifica ed analisi dello stato dell'eternit posta a copertura dello stabile, con reperimento di certificazioni attestante la non nocività dell'esistente e/o piena autonomia sugli eventuali interventi di verniciatura/incapsulamento/sostituzione da compiersi.

Resta espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, impianti, allacciamenti e quant'altro effettuato dalla Condittrice - o da chi per essa - sull'Immobile che, al termine della locazione non possa essere asportate dalla Condittrice (purchè non essenziali ai fini dell'ottenimento della agibilità), resteranno a beneficio della Locatrice senza alcun indennizzo e/o compenso per la Condittrice.

#### ART. 9.

#### MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

Ai sensi degli art. 1576 e 1609 C.C. tutte le opere di straordinaria manutenzione resteranno in capo alla Locatrice ad eccezione di tutte le parti del fabbricato che sono state oggetto di modifiche e/o manomissioni da parte della Condittrice come descritto al precedente articolo 8) quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le divisioni interne, i pavimenti ed i rivestimenti, i servizi igienici, l'impianto elettrico, quello idrico, di riscaldamento e raffrescamento (ove realizzato), impianti e/o meccanismi installati per il superamento delle barriere architettoniche e/o di prevenzione incendi, necessari anche in ragione di normative, regolamenti o prescrizioni amministrative sopravvenute, ripulitura dei canali di gronda dell'edificio, ecc..

Certamente saranno a carico della Locatrice tutte le riparazioni straordinarie inerenti al tetto, alle facciate ed alle strutture portanti dell'edificio.


Resteranno inoltre a carico della Condittrice le opere di manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione, salvo il diritto della Locatrice di sostituirsi alla Condittrice in caso di inadempienza di quest'ultima con diritto della Locatrice al rimborso delle spese entro 15 giorni.

La Condittrice, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, provvederà ad intestarsi direttamente le utenze di acqua, corrente elettrica e gas (eventuale), tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e passo carrabile, provvedendo al pagamento delle relative fatture nonché sostenendo i costi di qualsiasi imposta o tassa a lei spettante in qualità di Condittrice.

La Locatrice resta esonerata da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

La Condittrice è costituita esclusiva custode dell'Immobile, obbligandosi ad osservare in tale veste la massima diligenza, e la Locatrice è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto sofferto dalla Condittrice per il fatto proprio, dei propri dipendenti e/o di terzi, restando unica responsabile di eventuali danneggiamenti all'Immobile. La Condittrice sarà inoltre direttamente responsabile verso la Locatrice ed i terzi per qualsiasi danno derivante dal fatto proprio o dei suoi dipendenti e si impegna a tal fine a manlevare e tenere





ASTE GIUDIZIARIE.it

liberando la Locatrice da ogni pretesa di terzi

**DEPOSITO CAUZIONALE**

La Condittrice contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto costituisce a favore della Locatrice un deposito-cauzionale dell'importo di Euro 18.000,00 (diciottomila), versando alla Locatrice detta somma nel modo seguente:

- euro 6.000,00 contestualmente alla stipula del contratto locativo;
- Euro 6.000,00 entro e non oltre il 01.10.2016;
- euro 6.000,00 entro e non oltre il 01.04.2017.

Il deposito cauzionale sarà costituito a garanzia del perfetto adempimento di ogni obbligazione contrattuale e per il risarcimento degli eventuali danni all'Immobile.

Il deposito cauzionale sarà restituito alla Condittrice al momento del rilascio dell'immobile, dopo che siano state pagate tutte le eventuali pendenze comunque connesse con la locazione e dopo che siano state consegnate in copia le ultime fatture pagate emesse dagli enti gestori delle pubbliche utenze e delle tasse ed imposte gravanti sulla Condittrice.

**Art. 11**

**SPESE**

Sono a carico della Condittrice:

- le spese, di qualsiasi natura, necessarie alla esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di palestra centro fitness, descritti al precedente articolo 8);
- energia elettrica e gas metano, servizio idrico e relativi allacciamenti ivi compresa l'installazione di contatori ove mancanti;
- le assicurazioni di responsabilità civile ed incendio.
- le spese contrattuali e di registrazione dell'atto e successive alla stipula in ragione del 50%, la cui registrazione verrà fatta a cura della Locatrice.

**ART. 12**

**ASSICURAZIONI**

Il Conduttore assume l'onere di assicurare l'immobile concesso in locazione dai danni provocati da incendio, scoppio, allagamenti, nonché per danni provocati a terzi, anche per colpa grave, per un valore commisurato al bene locato non inferiore ad euro 2.000.000,00.

In particolare, in ordine ai danni provocati all'Immobile concesso in locazione e/o ai relativi impianti e/o pertinenze, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione dovranno spettare direttamente alla proprietaria Locatrice, che dovrà essere indicata quale diretta beneficiaria.

Il contratto assicurativo dovrà espressamente contenere:

- vincolo assicurativo a favore della società [redacted] per i rischi richiesti con impegno a non

ASTE GIUDIZIARIE.it

- apportare modifiche alla polizza se non dopo autorizzazione scritta della Locatrice;
- durata del vincolo assicurativo equivalente alla durata del presente contratto (anni 6), automaticamente rinnovabile nel caso di rinnovo tacito della locazione;
- obbligo di comunicazione alla Locatrice dell'eventuale ritardo del pagamento del premio assicurativo annuo oltre giorni 15 (quindici) dalla scadenza;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti della [redacted] con sede in [redacted] codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze numero [redacted];
- rinuncia alla rivalsa nei confronti [redacted]

A comprova delle succitate coperture assicurative, la Condittrice dovrà produrre copia della relativa polizza alla Locatrice entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

La mancata stipula della polizza assicurativa o il mancato pagamento del premio alle singole scadenze costituirà grave inadempimento e determinerà ipso iure la risoluzione del contratto.

**ART. 13**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile la Locatrice ha facoltà di risolvere la locazione, oltre a quanto già previsto nel presente contratto, quando:

- la Condittrice ritardi il pagamento del canone locativo di oltre 30 giorni il termine previsto per un minimo di una mensilità;
- mancata o carente manutenzione ordinaria dell'immobile debitamente accertata dalla Locatrice stessa, intendendo per essa incuria e/o mancata manutenzione del bene locato tale da produrre un totale o parziale inutilizzo della cosa e/o una sua considerevole diminuzione di valore;
- rifiuti o renda inattuabili le ispezioni ai locali ed all'immobile, previste secondo le modalità stabilite al successivo articolo 15);
- violi le disposizioni circa la sublocazione e cessione del contratto di locazione, oppure adibisca l'immobile all'esercizio di attività contrastante con la destinazione dell'immobile per il quale è stato locato;
- non produca copia della polizza assicurativa richiesta al precedente articolo 12) entro il termine previsto;

La Locatrice notificherà alla Condittrice con lettera raccomandata l'inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto.

Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, la locatrice si riserva la facoltà di mettere in mora la Condittrice assegnandogli un congruo termine per adempiere ed in tal caso sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati.

**ART. 14**



**VARIE**

La Locatrice potrà ispezionare o far ispezionare i locali affittati previo preavviso di almeno 72 (settantadue) ore concordando l'orario della visita con La Conduttrice.

Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla Legge n. 392 del 27.7.2978 capo II "Locazione immobili urbani-adibiti ad uso diverso da quello di abitazione".

Ai sensi della vigente Legge sulla privacy le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia.

**ART. 15**

**MODIFICHE CONTRATTUALI**

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

**ART. 16**

**REGIME FISCALE**

Le parti optano per l'applicazione dell'IVA sul canone di locazione che dovrà, quindi, essere pagata in aggiunta al canone di locazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Empoli, li 14.03.16

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3 (Canone di locazione), 4 (Aggiornamento ISTAT), 5 (Destinazione ed Uso), 6 (Sublocazione), 7 (Regolarità urbanistica), 8 (Stato dell'immobile), 9 (Manutenzione e riparazioni), 10 (Deposito cauzionale), 12 (Assicurazioni), 13 (risoluzione), 14 (Varie), 15 (Modifiche contrattuali); 16 (regime fiscale).

**Allegato A** - planimetrie ed estratto di mappa catastale;

**Allegato B** - Attestato di Prestazione Energetica p.lla 1503 sub. 500;

**Allegato C** - Attestato di Prestazione Energetica p.lla 1503 sub. 501.

Letto, approvato e sottoscritto

Empoli li 14.03.2016